



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI

Prefettura Gabinetto II Deportati civili e perseguitati politici e razziali. Inventario analitico

1945 - 1995



TRIANGOLO ROSSO- IT: contrassegnava gli internati politici italiani nei campi di concentramento

Revisione e inventariazione 2020

Fabrizio Frongia

Ilaria Alessandra Montalenti

Silvia Sette



ARCHIVIO
di STATO
di VERCELLI

Via Manzoni 11, 13100 Vercelli (VC)
tel. +39.0161 259595 fax +39.0161 649657
PEC: mbac-as-vc@mailcert.beniculturali.it
PEO: as-vc@beniculturali.it

REFETTURA GABINETTO II.
SERIE DEPORTATI E PERSEGUITATI
CIVILI POLITICI E RAZZIALI
1945 - 1995

Indice

<i>Introduzione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Elenco nominativi richieste di riconoscimento qualifiche di deportato e perseguitato civile, politico e razziale</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Bibliografia</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Sitografia</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Appendici:</i>	

- d.lgs.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27 – Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private*
- l. 10 agosto 1950, n. 648 – Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*
- l. 10 marzo 1955, n. 96 – Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti*

SOGGETTO PRODUTTORE

Prefettura di Vercelli

Tipologia

Ente statale

Tipologia ente

Organo amministrativo

Estremi cronologici

1927-

Profilo storico

La figura del Prefetto in Italia fu introdotta da Napoleone agli inizi del '800. Dopo la caduta dell'Impero Napoleonico e il rientro dei Savoia nel maggio del 1814 fu ristabilita l'Intendenza e Vercelli divenne sede dell'Intendenza Generale della divisione di Vercelli.

Con la legge Rattazzi n. 3702 del 13 ottobre 1859 vennero istituite le Prefetture e la gestione amministrativa del territorio vercellese passò alle dipendenze dalla Prefettura di Novara. A Vercelli restò l'Intendente fino all'entrata in vigore del Regio decreto n. 250 del 9 ottobre del 1861, quando agli Intendenti subentrarono i Sottoprefetti. Vercelli rimase sede di Sottoprefettura fino alla fine del 1926. Il Regio decreto legge n. 1 del 2 gennaio 1927 riorganizzò le circoscrizioni provinciali e Vercelli divenne capoluogo di provincia e sede di Prefettura.

COMPLESSO DOCUMENTARIO

Tipologia del livello di descrizione

Serie

Estremi cronologici

1945 - 1995

Consistenza archivistica

4 buste (309-312)

Nota archivistica

La serie "Deportati e perseguitati civili politici e razziali", classificata originariamente con la segnatura archivistica dell'Ufficio di Gabinetto della Prefettura 23.3, è costituita da 379 fascicoli nominativi formati da istanze, atti istruttori, copia dell'attestato di riconoscimento o negazione della qualifica e dalla documentazione di prova allegata alla domanda per l'ottenimento delle seguenti qualifiche:

"la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento [...] comprovata con attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza" ex art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

le qualifiche di perseguitati politici antifascisti o razziali secondo la legge del 10 marzo 1955, n. 96 e successive modifiche e integrazioni riconosciute ai “cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista”, che per questa attività siano stati in carcere per reato politico, siano stati mandati al confino, “atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista” o “che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale”.

Queste qualifiche prevedevano dei benefici lavorativi, indennità e pensioni. L'ufficio competente per il rilascio di tali attestazioni era l'Ufficio di Gabinetto della Prefettura competente all'epoca per i territori del Vercellese, Biellese e Valsesia.

I fascicoli nominali sono stati ordinati alfabeticamente, in seguito a precedenti interventi archivistici, ma, originariamente, erano probabilmente ordinati per data di ricezione della richiesta e costituiscono una serie omogenea del fondo *Prefettura Gabinetto versamento II* (mazzi 309, 310, 311 e 312).

Condizione di accesso

Liberamente accessibile in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (artt. 122 e 123) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riferimento al “Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica per i trattamenti dei dati personali per scopi storici” (all. A/2).

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

MAZZO 309 – Deportati e perseguitati civili politici e razziali

<i>n. fasc.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>
1	Abrami Giuseppe	Borgosesia (VC)	19/12/1916
2	Acquadro Pietro	Pralungo (BI)	17/03/1923
3	Acquadro Giacinto	Pralungo (BI)	04/04/1922
4	Allara Perla Camillo	Campiglia Cervo (BI)	01/01/1927
5	Andreotti Nerino	Loreo (RO)	02/06/1922
6	Anino Adriano	Vercelli	23/03/1925
7	Antoniotti Ilio	Sagliano Micca (BI)	16/10/1927
8	Arbeja Teresina	Oleggio (NO)	08/09/1928
9	Arini Pio	Ancona	25/01/1926
10	Ascione Renato	Resina (NA)	22/10/1920
11	Avogadro Giovanni	Palazzolo (VC)	15/12/1903
12	Badà Lauro	Cerrione (BI)	16/12/1926
13	Baldan Cesare	Dolo (VE)	03/09/1912
14	Baldin Giovanni	Bovolenta (PD)	06/04/1924
15	Baldini Armando	Novara	06/06/1925
16	Baratella Attilio	Gavello (RO)	28/12/1920
17	Barazza Augusto	Graglia (BI)	28/09/1923
18	Barbera Franco	Biella	28/06/1913
19	Barberis Negra Eraldo	Trivero (BI)	01/12/1918
20	Barberis Negra Giovanni	Trivero (BI)	09/06/1919
21	Barberis Pinlung Sergio	Trivero (BI)	01/11/1925
22	Barbero Vignola Renzo	Trivero (BI)	04/08/1920
23	Barbero Giacomo Oreste	Monticello d'Alba (CN)	24/12/1899
24	Bassano Prosperino	Quinto V.se (VC)	29/01/1923
25	Belli Giuseppe	Montichiari (BS)	05/06/1903
26	Bellina Antonio	Venzone (UD)	10/11/1923
27	Bellini Secondo	Papozze (RO)	17/05/1923
28	Beltrame Ultimo	Porta Tolle (RO)	12/03/1913
29	Bertelli Domenico	Borgo d'Ale (VC)	22/05/1925
30	Bertoli Gino	Chioggia (VE)	19/01/1924
31	Bertolone Giovanni	Biella	22/08/1920
32	Bertolotti Giovanni	Stradella (PV)	05/12/1922
33	Bertone Francesco	Olcenengo (VC)	16/03/1923
34	Betti Angelo	S. Elena d'Este (PD)	18/05/1924
35	Bianco Giulio	Giffenga (BI)	23/03/1926
36	Biasetti Luciano	Biella	04/03/1926
37	Binelli Giovanni	S. Pietro Mosezzo (NO)	15/07/1920
38	Boero Attilio	Strona (BI)	01/02/1913
39	Boggio Sergio	Camburzano (BI)	26/01/1910
40	Bollini Aldo	Zortea Canal S. Bovo (TN)	18/08/1926
41	Bonatto Ottavio	S. Giorgio di Perlina (VI)	10/07/1924
42	Bonello Bruno	Savona	19/08/1927

43	Bonesio Sergio	Tavigliano (BI)	03/10/1926
44	Bonfanti Marta	Brij La Moisselle - Francia	28/12/1914
45	Boniforti Alessandro	Novara	12/02/1926
46	Bonino Alberto	Moretta (CN)	08/08/1917
47	Bonino Delmo	Biella	17/09/1922
48	Bonino Giovanni	Biella	22/07/1924
49	Bonola Franco	Gattinara (VC)	06/02/1927
50	Bordini Cesarino	Bioglio (BI)	10/12/1915
51	Borgis Mario	Biella	07/12/1903
52	Borla Luigi	Trino (VC)	15/04/1907
53	Borsa Quintino	Caprile (BI)	05/10/1906
54	Boscaro Dino	Roveredo di Guà (VR)	28/10/1924
55	Botta Sergio ¹	Valdengo (BI)	03/11/1922
56	Bottarini Carlo	Lonate Pozzolo (VA)	24/07/1915
57	Bottelli Remo	Varallo fraz. Locarno (VC)	25/05/1924
58	Bovolenta Settimo	Taglio Di Po (RO)	01/12/1908
59	Bozzalla Bondio Angelo	Lessona (BI)	20/04/1927
60	Bozzalla Omano Elio	Portula (BI)	28/11/1927
61	Bozzo Alessandro	Biella	25/11/1920
62	Brera Remo	Biella	15/08/1921
63	Brignone Giovanni	Villata (NO)	03/05/1922
64	Brunazzo Remo	Biella	11/06/1926
65	Brunello Nicolo'	Conco (VI)	14/07/1913
66	Bruno Mario	Fobello (VC)	12/05/1925
67	Busa Ernesto	Lusiana (VI)	11/10/1919
68	Caccianotti Carlo	Vercelli	17/05/1926
69	Calvi Mario	Biella	23/08/1906
70	Camana Giuseppe	Santhià (VC)	12/02/1924
71	Campigotto Giuseppe	Lamo (BL)	15/11/1924
72	Candeago Angelo	Belluno	02/09/1922
73	Caneparo Elzio	Biella	06/05/1923
74	Canova Luigi	Tripoli - Libia	23/01/1926
75	Caporale Luciano	Zubiena (BI)	08/08/1923
76	Capovilla Luigi	Biella	03/09/1927
77	Cappellari Giovanni Battista	Fontanelle di Conco (VI)	06/03/1919
78	Cappelletto Romano	Meolo (VE)	23/02/1921
79	Carenzo Mario	Bianzè (VC)	04/10/1927
80	Carlassare Giovanni	Piovene Rocchette (VI)	01/01/1913
81	Carlino Pietro	Cigliano (VC)	19/12/1912
82	Caron Teresio	Gattinara (VC)	27/07/1896
83	Carturan Bruno	Monselice (PD)	21/05/1914
84	Casalino Carlo	Vercelli	31/01/1926
85	Casazza Carlo	Crespino (RO)	07/06/1914
86	Casini Vober	Molinella (BO)	15/04/1926
87	Castellani Gentile Maria	S. Martino in Rio (RE)	08/09/1913
88	Castelli Riccardo	Saluggia (VC)	19/04/1923

¹ Contiene le richieste di Monteferrario Mario, nato a Valdengo (BI) il 4 settembre 1917, e di Sola Dino, nato a Valdengo (BI) il 29 luglio 1920.

89	Catella Luigi	Tavigliano (BI)	08/09/1927
90	Caterino Giuseppe	Minervino Murge (BT)	27/03/1926
91	Cattaneo Dario	Biella	05/11/1923
92	Cavallera Gino	Ailoche (BI)	27/01/1901
93	Cavazza Pietro	Biella	25/06/1911

MAZZO 310 – Deportati e perseguitati civili politici e razziali

<i>n. fasc.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>
94	Cereda Mario	Crescenzo (MI)	04/06/1913
95	Cerreia Varale Walter	Soprana (BI)	02/10/1926
96	Cerri Achille	Domodossola (NO)	07/05/1925
97	Cerri Luigi	Cureggio (NO)	25/05/1926
98	Cerutti Fiorentino	Borgomanero (NO)	08/12/1915
99	Cesale Amedeo	Varallo (VC)	25/01/1925
100	Cesone Giovanni Battista	Burono (VC)	12/09/1908
101	Chiorino Walter	Vercen - Francia	30/11/1921
102	Cingoli Franco	Vercelli	23/04/1935
103	Ciocchetti Giovanni	Vercelli	27/01/1924
104	Clemente Antonio	Vercelli	08/05/1908
105	Cochis Graziano	Biella	19/01/1914
106	Cocito Luciano	Agliano d'Asti (AT)	10/02/1926
107	Coda Forno Gianfranco	Cossila (BI)	13/05/1927
108	Coda Zabetta Aldo	Cossila (BI)	08/05/1914
109	Coda Zabetta Ermanno	Cossila (BI)	02/12/1927
110	Coda Zabetta Walter	Pralungo (BI)	05/03/1921
111	Coggiola Ermanno	Tricerro (VC)	03/05/1920
112	Coia Armando	Filignano (IS)	03/12/1930
113	Coppa Elio	Miagliano (BI)	28/03/1927
114	Corradin Angelo	Lusiana (VI)	27/04/1923
115	Costa Mario	Masserano (BI)	22/07/1920
116	Costalunga Giovanni Battista	Sarcedo (VI)	18/08/1923
117	Cotto Giovanni	S. Damiano d'Asti (AT)	02/03/1924
118	Covolo Angelo	Vanchassis - Francia	20/07/1924
119	Crepaldi Giordano	Cavarzere (VE)	26/02/1911
120	Crestani Guido	Conco (VI)	12/09/1923
121	Cucco Rino	S. Elena (PD)	20/09/1916
122	Cugerone Elio	Borriana (BI)	16/11/1920
123	Cugnolio Silvio	Vigliano (BI)	01/02/1924
124	Cusin Ottorino	Bastia di Rovolon (PD)	22/08/1924
125	Dal Ponte Battista	Fara Vicentina (VI)	02/03/1919
126	Dal Ponte Luigi	Lusiana (VI)	04/07/1915
127	Dal Rio Margherita	Sori (GE)	14/07/1921
128	Dalla Valle Giovanni	Salcedo (VI)	02/01/1911
129	Dalle Nogare Pietro	Conco (VI)	27/06/1915
130	Dan Giuseppe	Baone (PD)	05/07/1923
131	De Cet Donato	Feltre (BL)	30/03/1921
132	De Pieri Ettore	Albignano (PD)	23/10/1923

133	Delconte Bruno	Crevacuore (VC)	11/03/1919
134	Delpiano Pietro	Zumaglia (BI)	08/05/1923
135	Delzoppo Furio	Chiavazza (BI)	30/05/1925
136	Demarchi Francesco	Curino (BI)	31/08/1898
137	Demonti Carluccio	Fontanetto Po (VC)	22/12/1924
138	Destefanis Claudio	Andorno Micca (BI)	24/03/1913
139	Di Napoli Mario	Benevento	07/06/1925
140	Donis Bruno	Zumaglia (BI)	05/08/1910
141	Faccenda Clemente	Filignano (IS)	27/02/1928
142	Facelli Domenico	Arizzano (NO)	21/05/1898
143	Facelli Pierino	Vinzaglio (NO)	16/07/1906
144	Falcetto Piero Dante	Benna (BI)	01/06/1927
145	Faletti Germano	Vercelli	12/07/1900
146	Falzone Giovanni	Roasio (VC)	27/09/1918
147	Fasanino Carlo		
148	Ferlisi Angelo	Racalmuto (AG)	04/01/1923
149	Ferraris Umberto	Novara	03/01/1917
150	Ferrero Dante Luigi	Occhieppo Inferiore (BI)	30/05/1919
151	Ferro Lino	Lendinara (RO)	21/06/1909
152	Fessia Vittorio	Biella	15/03/1920
153	Festa Bianchet Attilio	Trivero (BI)	22/12/1918
154	Foglia Luciano	Trivero (BI)	25/09/1922
155	Fontana Pietro	Fontanetto d'Agogna (NO)	26/01/1923
156	Fortina Gino	Mandello Vitta (NO)	14/07/1920
157	Foscale Fiovo Giovanni	Biella	24/06/1921
158	Francesco Luigi	Vercelli	20/10/1900
159	Fregonese Guerrino	Meolo (VE)	26/01/1918
160	Frigo Angelo	Fara Vicentino (VI)	18/05/1921
161	Furlan Italo	Jesolo (VE)	27/05/1924
162	Galfione Ermanno	Camandona (BI)	15/07/1923
163	Ganco Gaia Rond Giovanni	Tavigliano (BI)	06/01/1926
164	Garavello Agostino	Barbona (PD)	16/09/1923
165	Garella Mario	Vercelli	27/02/1926
166	Garetti Giovanni	Santhià (VC)	25/07/1925
167	Garlanda Carlo	Strona (BI)	06/06/1917
168	Garzia Felice	Rosasco Lomellina (PV)	02/01/1917
169	Ghione Luigi	Monta d'Alba (CN)	05/01/1919
170	Giacobini Camillo	Fobello (VC)	10/07/1924
171	Giardino Marino	Quarona Sesia (VC)	09/10/1915
172	Giarletti Dario	San Germano V.se (VC)	25/01/1926
173	Gilardi Ernesta	Sondrio	01/02/1924
174	Gilardi Marion Ugo	Rosazza (BI)	15/06/1912
175	Gilardino Danilo	Cossila (BI)	30/03/1926
176	Giletti Ezio	Trivero (BI)	24/11/1918
177	Giordano Pier Angelo	Vercelli	20/11/1926
178	Gioria Bartolomeo	Cureggio (NO)	23/02/1916
179	Girardi Marcello	Conco (VI)	08/04/1921
180	Girotti Ezzelino	Gavello (RO)	09/12/1920
181	Grasso Giovanna Egle	Vercelli	03/12/1911

182	Graziani G. Battista	Lusiana (VI)	29/09/1914
183	Grieco Giulio	Scapoli (IS)	25/06/1929
184	Gruppo Desiderio	Biella	17/03/1915
185	Guabello Giacomo	Mongrando (BI)	30/04/1907
186	Guazzo Corrado	Sovico (MB)	15/09/1917
187	Guerra Aldo	Borgosesia (VC)	27/08/1915
188	Guerra Ilario Flavio	Veronella (VR)	07/05/1923
189	Guglielminotti Valetta Giacomo	Biella	26/11/1918
190	Humar Maria	Gambasso (GO)	23/12/1918
191	Iacazio Carlo	Biella	22/07/1920
192	Lachi Pietro	Cuasso al Monte (VA)	08/05/1915
193	Lanino Elia	Miagliano (BI)	09/03/1913
194	Lazzarato Amedeo	Zenson di Piave (TV)	01/09/1915
195	Lessio Alberino	Ariano Polesine (RO)	20/09/1915
196	Liatti Italo	Tavigliano (BI)	16/10/1927
197	Liatti Edmondo	Tavigliano (BI)	16/09/1908
198	Liatti Giovanni Battista	Tavigliano (BI)	28/08/1927
199	Loro Alessandro	Biella	25/08/1923
200	Loro Piana Pierino	Trivero (BI)	28/02/1920
201	Loro Piana Rocco	Trivero (BI)	12/07/1921
202	Lucato Mario	Villadose (RO)	25/03/1914

MAZZO 311 – Deportati e perseguitati civili politici e razziali

<i>n. fasc.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>
203	Maculan Mario	Sarcedo (VI)	12/12/1920
204	Maestroni Giovanni	Ambivere (BG)	05/07/1910
205	Maffei Enrico	Camburzano (BI)	16/03/1909
206	Maffeo Luigi Secondo	Borriana (BI)	01/12/1902
207	Maffeo Umberto	Biella	16/08/1916
208	Magaraggia Giuseppe	Brogliano (VI)	01/03/1911
209	Magnani Dino	Montmorency - Francia	07/09/1927
210	Mainelli Elio	Cavaglià (BI)	15/06/1923
211	Mancini Ercole	Lugo di Romagna (RA)	07/02/1915
212	Manna Luciano	Lenta (VC)	04/03/1924
213	Mantovani Pietro	Porto Tolle (RO)	05/07/1907
214	Manuello Ivone	Formigliana (VC)	15/01/1925
215	Marangone Antonio	Lestizza (UD)	03/05/1915
216	Marchesi Giovanni	Biella	11/06/1927
217	Marcone Vincenzo	Carato (BA)	18/03/1910
218	Marega Battista	S. Martino di Venezie (RO)	07/11/1918
219	Marola Armando	Vescovana (PD)	27/02/1923
220	Marone Eraldo	Trivero (BI)	02/04/1926
221	Martani Francesco	Oriano (BS)	04/06/1920
222	Martinelli Luigi	Vighizzolo d'Este (PD)	09/03/1916
223	Martinetti Renato	Camburzano (BI)	03/08/1923
224	Massa Abbondio	Sali Vercellese (VC)	18/09/1899

225	Mattotea Attilio	Biella	08/06/1914
226	Meneghello Narciso	Ris-Orangis - Francia	17/10/1924
227	Mino Agostino	Mezzana Mortigliengo (BI)	18/02/1915
228	Mollia Franco	Nettuno (RM)	23/11/1923
229	Monfermoso Marco	Rovasenda (VC)	17/02/1927
230	Montarolo Pietro	Trino (VC)	08/03/1886
231	Monti Daniele	Alice Castello (VC)	19/10/1914
232	Montobbio Giuseppe	Biella	19/06/1926
233	Moretti Carlo	Fobello (VC)	18/07/1923
234	Moretto Ottavio	Vescovana (PD)	05/09/1918
235	Morino Corrado	Roasio (BI)	10/08/1918
236	Morino - Gallone - Jeanpier	Roasio (BI)	02/01/1923
237	Moro Ferruccio	S. Nazario (VI)	20/12/1920
238	Morpurgo Gabriella Treves	Perugia	12/07/1920
239	Mosca Aldo	Ponte a Moriano (LU)	25/01/1915
240	Mozzato Angelo Virgilio	Solesino (PD)	27/06/1917
241	Muscente Fernanda Maletta	Palena (CH)	14/06/1928
242	Naia Pietro	Donada (RO)	18/07/1913
243	Nardoza Franco	Biella	27/02/1926
244	Nelva Amabile	Callabiana (BI)	08/06/1899
245	Nervi Ernesto	Gattinara (VC)	01/06/1887
246	Nuccio Angelo	Biella	02/08/1919
247	Oggino Ottavio	Vercelli	18/06/1912
248	Oleksiak Olga		16/08/1920
249	Orella Alfonso	Boccioleto (VC)	12/12/1922
250	Ottino Andrea	Tollegno (BI)	27/05/1921
251	Palazzi Adolfo	Tribano (PD)	24/05/1904
252	Palestro Eusebio	Stroppiana (VC)	15/12/1914
253	Palestro Giuseppe	Stroppiana (VC)	28/01/1891
254	Palmerini Adele	Viareggio (LU)	23/11/1920
255	Panizzone Mario	Trivero (BI)	14/06/1916
256	Paoletto Valentino	Sarcedo (VI)	17/12/1908
257	Parise Bernardino	Molvena (VI)	04/03/1918
258	Pasqual Cirillo	Jesolo (VE)	20/02/1925
259	Pasquin Ivone	Gavello (RO)	24/09/1912
260	Passuello Beniamino Prando	Ponzone (BI)	09/12/1919
261	Pastorello Olivo	Vighizzolo d'Este (PD)	13/09/1924
262	Pastoris Alessandro	Viverone (BI)	28/08/1918
263	Patriarca Ermes	Gattinara (VC)	04/01/1918
264	Peraldo Vercellot Pierino	Rosazza (BI)	02/08/1916
265	Peretti Pietro	Rovasenda (VC)	20/04/1916
266	Perin Lorenzo	Molvena (VI)	30/09/1914
267	Perin Cesare	Masserano (BI)	14/01/1904
268	Perino Bruno	Torino	25/06/1922
269	Petrini Natale	Ronsecco (VC)	09/12/1917
270	Petrucci Nerio	Colald - Canada	18/02/1919
271	Petterino Piero	Gattinara (VC)	22/06/1926
272	Pezzana Giuseppe	Tricerro (VC)	05/09/1906
273	Pezzin Mario	Conco (VI)	03/01/1919

274	Piana Elia	Fornero (NO)	19/08/1923
275	Pilati Urbano	Conco (VI)	24/04/1920
276	Pinzano Luigi	Biella	05/07/1923
277	Pinzin Carlo	Gross Stelzenderf -Austria	14/05/1918
278	Pizzato Tranquillo	Trivero (BI)	16/02/1923
279	Platini Luigi	Trivero (BI)	12/04/1916
280	Polcari Cesare	Torino (BI)	30/10/1920
281	Pollarolo Mario	Vercelli	16/02/1925
282	Pozzo Elio	Occhieppo Superiore (BI)	15/12/1921
283	Pramaggiore Marco	Dorzano (BI)	08/03/1922
284	Prina Mello Mario	Veglio Mosso (BI)	22/11/1924
285	Puliserta Adelmo	Vercelli	12/02/1925
286	Quartesan Pietro	S. Urbano (PD)	28/06/1911
287	Quercia Michele	Corato (BA)	05/06/1924
288	Quintavalle Primo	Cava Zuccherina (VE)	03/12/1921
289	Rabottini Giuseppe	Torrevecchia Teatina (CH)	17/04/1931
290	Ramella Ettore	Sagliano Micca (BI)	30/03/1924
291	Ramella Levrin	Pralungo (BI)	16/10/1912
292	Ramella Sartor Giulio	Caltrano (VI)	05/05/1923
293	Ramella Pralungo Pietro	Biella	18/05/1910
294	Rava Felice		24/05/1916
295	Re Giuseppe	Pray (VI)	04/09/1914
296	Reale Francesco	Tortorici (ME)	07/04/1916
297	Reffo Battista	Cravagliana (BI)	26/11/1922
298	Ressia Emilio	Andorno Micca (BI)	04/03/1915
299	Riccardi Francesco	Occhieppo Inferiore (BI)	17/03/1924
300	Ricino Elisio	Tollegno (BI)	19/01/1927
301	Rinaldi Augusto	Barolo (CN)	23/08/1904
302	Rischar Giuseppe	Pistolessa (BI)	08/06/1927
303	Risoli Dante	Gropparello (PC)	31/07/1926
304	Roggeri Nino	Genova	29/03/1921
305	Ronzani Mario	Lusiana (VI)	08/12/1921
306	Ronzani Francesco	Lusiana (VI)	11/12/1920
307	Ronzani Giovanni	Lusiana (VI)	31/07/1908
308	Rosazza Prin Casimiro	Piedicavallo (BI)	27/07/1917
309	Rossetti Renato	Grenoble - Francia	09/08/1926
310	Rossetti Pietro	Ponderano (BI)	24/05/1921
311	Rossetti Aurora Zanotti	Mongrando (BI)	17/12/1903
312	Rosso Renzo	Vercelli	02/01/1917
313	Ruffin Pietro	Colonia Veneta (VA)	10/02/1926

MAZZO 312 – Deportati e perseguitati civili politici e razziali

<i>n. fasc.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>
314	Sacerdote Maria Pollarolo	Vercelli	24/05/1888
315	Salussolia Giuseppe	Alice Castello (VC)	08/05/1920
316	Santus Benvenuto	Neuchatel - Svizzera	02/10/1909
317	Sarda Natalino	Pralungo (BI)	08/12/1913

318	Sardano Nicola	Milano	13/02/1927
319	Sasso Carlo	Cossato (BI)	08/10/1926
320	Sassoli Libero	Partina (AR)	24/07/1927
321	Sauer Amedeo	Pola - Croazia	27/01/1920
322	Scaperrotta Nicola	Grosseto	30/01/1927
323	Scucchiari Gino	Villa Estense (PD)	27/03/1916
324	Segre Giorgio	Vercelli	25/06/1908
325	Segre Nella	Torino	26/03/1922
326	Segre Pia Cavaglioni	Vercelli	30/01/1930
327	Segre Sansonina Gallico	Casale Monferrato (AL)	31/01/1896
328	Sereni Alessandro Camillo	Casalvolone (NO)	21/11/1905
329	Sereni Alessandro	Casalvolone (NO)	21/11/1895
330	Smeraldo Oreste	Angri (SA)	20/06/1926
331	Sola Rosy	Cossato (BI)	13/01/1921
332	Soragna Giovanni	Salasco (VC)	09/03/1911
333	Soster Angelo	S. Joannes Brukl - Austria	22/02/1907
334	Spirito Carlo	Trino (VC)	20/11/1891
335	Stainer Emilio	Alagna Sesia (VC)	20/10/1923
336	Strina Antonio	Solignano (PR)	18/05/1924
337	Sturaro Angelo	Vescovana (PD)	26/04/1918
338	Sutto Armando	Leumann (TO)	
339	Tamiazzi Nello	Pozzonovo (PD)	18/04/1912
340	Tardito Maria De Marchi	Alice Bel Colle (AL)	18/08/1901
341	Tarello Mario	Viverone (BI)	08/06/1926
342	Tempia Giancarlo	Biella	10/02/1926
343	Tenca Rodolfo	Biella	31/01/1918
344	Tento Vittorio Pezza	Andorno Micca (BI)	14/01/1925
345	Toffolo Antonio	Fossalta (PV)	23/02/1926
346	Tolosi Erminio	Conselve (PD)	22/07/1922
347	Toppan Ottavio	Monastier di Treviso (TV)	16/03/1914
348	Torri Giuseppe	S. Martino Del Lago (CR)	25/08/1905
349	Tresoldi Carlo	S. Elena (PD)	25/06/1923
350	Tugnolo Severino	Porta Tolle (RO)	23/10/1924
351	Turcone Felice	Ghislarengo (VC)	07/10/1897
352	Vagli Ignazio	Bressanvido (VI)	06/06/1924
353	Vaglio Tessitore Walter		
354	Veggio Giulio	Portese (BS)	22/05/1914
355	Vercellino Teresa	Cigliano (VC)	22/05/1895
356	Vergnaghi Guido	Novara	20/11/1912
357	Veronese Carlo	S. Biagio di Callalta (TV)	18/11/1913
358	Vianelli Francesco	Trieste	22/12/1907
359	Viel Antonio	Monselice (PD)	27/04/1922
360	Vigna Ulisse		
361	Vigone Aldo	Biandrate (NO)	05/03/1923
362	Violetti Armando	Grizzana (BO)	03/08/1923
363	Zago Luigi	Villa Estense (PD)	29/08/1911
364	Zampese Ernesto	Lusiana (VI)	04/11/1923
365	Zanazzo Secondo	Gattinara (VC)	03/01/1883
366	Zanforlin Lino	Bellombra di Adria (RO)	15/09/1924

367	Zanone Giuseppe	Borgo d'Ale (VC)	16/05/1914
368	Zanone Luigi	Ronco Biellese (BI)	20/11/1926
369	Zanotti Giuseppe	Borriana (BI)	23/04/1919
370	Zavagli Gino	Bibbiena (AR)	01/04/1926
371	Zavallone Aristide	Pralungo (BI)	24/04/1926
372	Zegna Ratà Luciano	Trivero (BI)	21/04/1923
373	Zenoglio Severin	Biella	27/01/1917
374	Zoccolo Pietro	Trivero (BI)	16/12/1923
375	Zola Bruno	Viverone (BI)	02/10/1925
376	Zoppi Gentile	Predore (BG)	05/12/1922
377	Zuglian Giovanni	Feltre (BL)	27/10/1906
378	Istanza rimborso banconote in Reichmark a firma del sig. Maielli Umberto	Atibaia - Brasile	07/03/1902
379	Comunicazioni relative ai deportati politici e razziali tra la Prefettura di Vercelli e i comuni di Scopa e Trivero con elenchi aggiuntivi.		

Bibliografia

LOVATTO A., *Deportazione memoria comunità. Vercellesi, biellesi e valsesiani deportati nei Lager nazisti*, Milano, Angeli, 1998.

LOVATTO A., *Ebrei e fascismo in provincia di Vercelli (1938-1943)*, in *Aspetti della storia della provincia di Vercelli tra le due guerre mondiali*, a cura di P. MONGILI, Vercelli, Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Vercelli "Cino Moscatelli", 1993, pp. 73-81.

LOVATTO A. (a cura di), *Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei fra antisemitismo e solidarietà*. Atti della giornata di studi, Torrazzo, 5 maggio 1989, Vercelli, Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Vercelli "Cino Moscatelli", 1992.

LOVATTO A. (a cura di), *La deportazione nei lager nazisti. Nuove prospettive di ricerca*. Atti del convegno, Sordevolo 26 settembre 1987, Vercelli, Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Vercelli "Cino Moscatelli", 1989.

LOVATTO A., *Ebrei in provincia di Vercelli durante la Rsi. La deportazione*, in «L'impegno», 1989, 3, pp. 21-29.

CASSETTI M., *L'archivio di gabinetto della prefettura di Vercelli (dicembre 1926-aprile 1945)*, in «L'impegno», 1982, 2, pp. 48-50.

Sitografia

Consultata il 27/01/2021

<http://www.storia900bivc.it/pagine/deportazione/presentazione.html>

<http://www.storia900bivc.it/pagine/ritornodep2net.html>

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946 , n. 27

Norme integrative sulla riassunzione e assunzione Obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale, 4 agosto 1945, n. 453;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 461;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra, i prestatori d'opera non in prova delle aziende private, contemplati nelle predette disposizioni, hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora:

1) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e siano stati tratti in servizio militare dopo il termine della ferma;

3) ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiamo abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.

La riassunzione e' disposta nell'azienda presso la quale i dipendenti prestavano servizio al momento della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio ed e' subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Il servizio prestato anteriormente alla riassunzione non e' computato agli effetti dell'anzianita'.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non sono stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art. 31 della legge 10 giugno 1940, n. 653, siano stati assunti in sostituzione dei richiamati.

Nei confronti del personale indicato nel comma precedente la riassunzione, nei casi e ai sensi dell'art. 1, è disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra.

Art. 4.

Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati ed ex internati dal nemico. Dopo l'8 settembre 1943, in misura del 5 per cento dei dipendenti in servizio al 31 dicembre predetto.

L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni venti dipendenti in servizio o frazione di venti superiore a nove, è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Nel computo della percentuale stabilita nel primo comma si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma degli articoli 1 e 3 del presente decreto;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma del presente articolo e che sia stato assunto in servizio dall'azienda anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Non sono computate nella percentuale di cui al primo comma le riassunzioni disposte in dipendenza delle norme che assicurano la conservazione del posto ai richiamati alle armi.

Art. 5.

Nel numero complessivo dei dipendenti della azienda non viene computato, agli effetti della percentuale di cui all'articolo precedente, il personale femminile che, avuto riguardo al carattere peculiare dell'azienda, espliciti mansioni normalmente e tradizionalmente esercitate da donne.

Art. 6.

I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4, debbono essere mantenuti in servizio almeno per un anno dalla riassunzione o dalla assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione della attività dell'azienda.

Per la durata dell'anno stabilito nel comma precedente, in caso di

licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 4.

Art. 7.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi degli articoli 1 e 3, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 4 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

La qualifica di partigiano combattente puo' essere provvisoriamente comprovata da attestazione della "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia", salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Agli effetti del presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento e' comprovata con attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 9.

Le assunzioni previste dall'art. 4 devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro d'accordo con gli Uffici provinciali per l'assistenza post-bellica, a scelta dell'imprenditore e tenendo conto delle capacita' professionali degli aspiranti.

Art. 10.

La vigilanza per la osservanza delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il concorso dei Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica.

Art. 11.

I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni degli articoli 1, 3,4, 6 ultimo comma, sono puniti con una ammenda di L. 100 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato dal presente decreto alle persone indicate nei suddetti articoli e non assegnato ai sensi degli articoli predetti. In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore a L. 2000

Per la inosservanza dell'obbligo stabilito dal primo comma dell'art. 6 la pena e' dell'ammenda da L. 5000 a L. 20.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga con mezzi fraudolenti la propria assunzione o riassunzione in servizio secondo le norme di cui al presente decreto, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, sempreche il ratto non costituisca piu' grave reato.

Art. 12.

Le ammende previste dall'art. 11 sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 13.

Le domande di riassunzione e di assunzione presentate da coloro che

si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonche' i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti dal bollo e da ogni tassa.

Art. 14.

Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453 e nella legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 15.

Nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nelle Province ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entra in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - GASPAROTTO -
TOGLIATTI - SCOCCIMARRO -

GRONCHI - BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1946

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 132. - FRASCA

LEGGE 10 agosto 1950 , n. 648

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

TITOLO I.

Del diritto alla pensione di guerra in generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché' vi abbiano prestato servizio in qualità' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità' direttamente derivanti da azioni belliche.

Art. 2.

La morte o l'invalidità' dà' diritto a pensione, assegno o indennità' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie

epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Art. 3.

La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili. Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure per la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Art. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, anche quando l'invalidita' o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche.

Art. 6.

Non spetta mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.

Art. 7.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie.

E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso e' tuttora in vita, la pensione e' revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate gia' pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 8.

E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.

Art. 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.

Art. 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

Art. 12.

L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile.

Nell'eventualita' che l'indennita' sia stata gia' liquidata in capitale, non avendo l'interessato potuto esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

Art. 13.

L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per la indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Art. 14.

Nei casi di invalidita' o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o L'assegno

stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Art. 15

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.

Art. 16.

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facolta' di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verifico' l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermita' che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermita' sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se piu' favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla, pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche, ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione, di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non puo' essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermita', la loro gravita' e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di

guerra di cui all'art. 10.

Art. 18.

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.

Art. 19.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; nonche' a tutti gli iscritti ai fondi, e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita, vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Art. 20.

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

Art. 21.

Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

TITOLO II

Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

Art. 22.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non è suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegato tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una, misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava, categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

Art. 23.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, né superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruanti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

Art. 24.

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sara' abbuonata.

Art. 25.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, l'assegno, la pensione o la indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sara' ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 103 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

Art. 26.

Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.

Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermita' siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

- a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;
 - b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;
 - c) durante lo stato di prigionia;
- ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella D.

Art. 27.

La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

- a) ufficiali generali;
- b) ufficiali superiori;
- c) ufficiali inferiori;
- d) sottufficiali e truppa.

Il grado e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e' concessa in base a tale grado.

Art. 28.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa.

A favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua di lire 20.000. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

Gli assegni suddetti non sono reversibili.

Art. 29.

Ai titolari di pensione di guerra di la categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita', ai sensi del precedente art. 28, e' concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidita', e' concesso un assegno supplementare non reversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2^a alla 8^a e' concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.

Art. 30.

Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 40.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a alla 8^a dell'annessa tabella A.

Art. 31.

Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Qualora con una infermita' di 2^a categoria coesistano altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga una infermita' di 1^a categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1^a categoria e quello della 2^a categoria, secondo la gravita' delle minori infermita' coesistenti.

L'assegno per cumulo non e' reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

Art. 32.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per

mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui ai precedenti articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

E' escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'art. 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Art. 33.

Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta' minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, e' affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varra' del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attivita' rientranti nei fini del presente articolo.

Art. 34.

Per i minori invalidi di 1^a categoria la necessita' del ricovero e' presunta.

Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, e' corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

Art. 35.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Art. 36.

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

Art. 37.

Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1^a, e con le cautele di legge e' corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.

Art. 38.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire

la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.

Art. 39.

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera b), e' ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

Art. 40.

Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennita' dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avra' decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a alla 8^a, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di eta' e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza non reversibile ne' sequestrabile di annue lire settantadueemila.

Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se' stesse o, congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1^a categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

Art. 42.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1^a categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.

Art. 43.

Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma dell'art. 41.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nei casi di inabilita' indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 44.

Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1^a categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidita' e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1^a, che siano di eta' inferiore ai 40 anni compiuti e che siano incollocati e' concesso un assegno di lire 72.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Il Ministro per il tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104.

La pensione o l'assegno di la categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'art. 41, ne' col sussidio di disoccupazione finche' questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro per il tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, 4, C, D, E, F, G, punto 1, e' accordata una indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennita' e' concessa nella seguente misura:

lettera A	L. 26.000
lettera A-bis.	" 24.000
lettera B.	" 20.000

lettere C e D.	" 18.000
lettere E e F.	" 15.000
lettera G 1.	" 12.000

Le dette indennita' sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100.000 abitanti:

lettera A	L. 22.000
lettera A-bis.	" 20.000
lettera B.	" 16.000
lettere C e D.	" 15.000
lettere E e F.	" 12.000
lettera G 1	" 9.000

E' data facolta' al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennita' rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

L'indennita', e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1^a categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3000 per ciascuno dei figli finche' minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1^a categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Art. 47.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidita'.

Art. 48.

Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

Art. 49.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

Il trattamento normale di quiescenza e' liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore e' liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'art. 17.

Art. 50.

Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

Art. 51.

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità, che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività, goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività, corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare e' stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della

domanda.

Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 52.

Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.

In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.

Art. 53.

Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennita' per una volta tanto, l'invalido puo', entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte, purché nel termine indicato.

Solo per le invalidita' dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. 103, dichiara che la invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104.

Qualora la rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovra' pronunciarsi su visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma gia liquidata si fara' nel caso di nuova liquidazione dell'indennita' per una volta tanto.

Se l'indennita' per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in piu' di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidita' e quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sara' effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 54.

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarsene il diritto indipendente, niente dall'invalidita', di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido e' costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermita' di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermita' per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennita' una volta tanto, ove sia il caso.

TITOLO III

Dei diritti della vedova e degli orfani.

Art. 55.

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.

Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purché le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volonta' delle parti.

Art. 56.

Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi

di minor bisogno.

Art. 57.

Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilita' ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova e' dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

Nulla e' innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

Art. 58.

La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Art. 59.

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione.

Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilit  la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualit  della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio   avvenuto anteriormente.

Art. 60.

Quando esistano orfani di et  minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile   corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermit  ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermit  ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidit  sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidit  permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilit  a qualsiasi proficuo lavoro della vedova   da considerarsi presunta al compimento della et  di 70 anni.

Art. 61.

Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa   ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di et  e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purch  sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilit  sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Art. 62.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altres  privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non

viene computato.

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.

Art. 63.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.

Art. 64.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 65.

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell'art. 63 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 66.

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e B, e' devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 60, anche l'aumento di cui al comma precedente e' ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'art. 61 e' devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

Art. 67.

Se la vedova e' privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e puo' ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele puo', in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Art. 68.

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Art. 69.

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilita' di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

La misura della pensione non puo' in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle G-, H, I e L ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la reversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui deriva la morte.

Art. 70.

In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

TITOLO IV

Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.

Art. 71.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.

Art. 72.

Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto

il 65° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Art. 73.

Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonché dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta. La riduzione non può mai superare la metà della pensione.

Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue.

Art. 74.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.

Art. 75.

Agli effetti della pensione di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiona la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

Art. 76.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possieda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile,

alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Art. 77.

Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Art. 78.

Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.

La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, e' soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 11 e successivi.

Art. 79.

Il genitore che abbia perduto piu' figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano piu' di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura piu' favorevole senza il beneficio di cui sopra.

Art. 80.

Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o piu' figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e' peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

Art. 81.

Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della meta'.

Se abbia, perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche.

L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.

Art. 82.

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, e' concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N.

Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.

L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.

Art. 83.

La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.

Nel calcolare l'eta' del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se e' eguale o inferiore ai sei mesi.

Art. 84.

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.

TITOLO V.

Riversibilita' dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.

Art. 85.

Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve

per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

Art. 86.

Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'art. 71 e con le norme degli articoli 75, 76, 83 e 84.

Art. 87.

Per concedere la reversibilita' del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 85 e 86, e' necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale e' autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

Art. 88.

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.

Nei casi di cui al precedente comma la reversibilita' del soprassoldo e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la reversibilita' e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

Art. 89.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

Art. 90.

Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamenti del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

TITOLO, VI

Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni.

Art. 91.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennita' ed il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivano l'invalidita', dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunciata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonche' dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato

per reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennita' o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno gia' conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, puo' con' cedere la pensione e l'assegno, ove risulti che per la particolarita' delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 92.

La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto e' sospeso durante l'espiazione della pena, nonche' durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

Art. 93.

Il diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, puo' essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno e' ripristinato non appena espia la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Art. 94.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libert  personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno gi  conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della meta'.

Se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta   soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato   il coniuge o uno dei figli, dei genitori; dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

Art. 95.

Chi acquista o ha acquistato per propria volont  una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra.

I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volont  propria o di quella del genitore esercente la patria potest , o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra se, al raggiungimento della maggiore et , conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volont , la cittadinanza, straniera.

Art. 96.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

a) a coloro che, gi  residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita';

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

Art. 97.

Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquisitato la cittadinanza italiana.

Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana.

Art. 98.

Le pensioni o gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorche' sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risaltare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto,

essi sono congruamente ridotti.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. 101.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti già accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo art. 104 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi a visita di controllo o non si presenti nel tempo assegnatogli la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

TITOLO VII

Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni.

Art. 99.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al

provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Università, (a preferenza appartenenti a facoltà di medicina), direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati

della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere.

Art. 100.

Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente piu' sedute e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario.

I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire.

Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualita' di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Art. 101.

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, e' esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilita' ordinaria regolato dall'art. 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

Art. 102.

Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermita', riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

Art. 103.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione

nazionale vittime civili di guerra.

La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.

Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi della Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione puo' pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidita' secondo le annesse tabelle.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara, nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

Art. 104.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialita' relativa alle lesioni o infermita' in esame, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari e' sufficiente il grado di capitano.

Un quarto degli ufficiali medici predetti e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennita' graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale medico.

Art. 105.

La Commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.

La Commissione da inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta

del Ministro per il tesoro.

Art. 106.

Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorità'.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita', che deve essere redatta dalla competente autorità', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di notorietà', senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.

La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

Art. 107.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità' di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta.

Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidità' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'art. 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso.

Il militare che lasci trascorrere piu' di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finché' duri la incapacità' giuridica.

Art. 108.

Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio.

Se la domanda e' presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione e' concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

Art. 109.

Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Art. 110.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituita in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 114.

Art. 111.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.

Art. 112.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa

farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Art. 113.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, o a cura degli agenti consolari all'estero.

E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.

Qualora i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita', nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

Art. 114.

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti.

Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, e' esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista.

Art. 115.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata

ordinaria.

Il ricorso puo' essere prodotto entro 90 giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

Art. 116.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza, del Presidente della Corte dei conti.

Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.

Il personale di magistratura della Corte e' aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 117.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni della presente legge si applicano tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Se la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.

Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

Art. 118.

Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i

termini:

a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidita' derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;

c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Art. 119.

Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.

L'Amministrazione dello Stato puo' rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilita' civile.

La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.

Art. 120.

Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti piu' favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.

Art. 121.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 122.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidita' ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.

Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od

assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidita' dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidita' o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.

Art. 123.

Nulla e' innovato alla concessione della indennita' di contingenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonche' alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, e' elevato a lire 14.000 annue.

Art. 124.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Art. 125.

L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sara' fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione del l'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto, il

Guardasigilli: PICCIONI

TABELLA A

Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile.

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con

conseguente notevole deperimento organico.

21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacita lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordita bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagna alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordita bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformita', nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravita non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravita non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilita del capo in completa flessione od estensione da causa, inamovibile, oppure la rigidita totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche,

interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.

13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica o la sotto astragalica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.

15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
- 1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione, della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa, quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertata clinicamente o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravita', non possono essere ascritti ad alcuna delle
e
categorie precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazione che menomi (notevolmente la funzione dell'arto.

SESTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una

delle ultime tre dita della stessa mano.

9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altra indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

SETTIMA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza, disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici ne gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i due

alluci.

17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica) senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

OTTAVA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità.
.
La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria ed ai numeri 3 e 4 della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici né gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme

con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.

13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apportino disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).

AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B

a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino nessuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancino, la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale.

Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siano perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'iscrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'olftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le piu' note e le piu' diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	$V=5/5$	ossia	$V=1$	(normale)
"	7,5	"	$V=5/7,5$	"	$V=2/3$	
"	10	"	$V=5/10$	"	$V=1/2$	
"	15	"	$V=5/15$	"	$V=1/3$	
"	20	"	$V=5/20$	"	$V=1/4$	
"	30	"	$V=5/30$	"	$V=1/6$	
"	40	"	$V=5/40$	"	$V=1/8$	
"	50	"	$V=5/50$	"	$V=1/10$	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 5/40, ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a cinque metri non vengono piu' distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrera' fare avvicinare il Soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e percio' sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non piu' costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea: delle lettere o dei segni piu' grossi della scala murale.

Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio anormale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 2/50: ossia $V = 1/25$.

Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui e' soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si puo' determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ($V =$ dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecita' assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilita' luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio e' cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre

nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non e' tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo piu' rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Percio' il giudizio di sordita' assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovra' risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio e' da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosita' della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sara' pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravita' e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravita' non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacita' lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entita', potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

TABELLA B.

Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra $1/4$ e $2/3$ della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordita assoluta, permanente unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie, della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B

a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino nessuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancino, la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale.

Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovra' considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo cosi' il grado di invalidita' per l'iscrizione dell'infermita' stessa a quella delle categorie che comprende l'infermita' equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

c) L'acutezza visiva dovra' sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'olftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le piu' note e le piu' diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	$V=5/5$	ossia	$V=1$	(normale)
"	7,5	"	$V=5/7,5$	"	$V=2/3$	
"	10	"	$V=5/10$	"	$V=1/2$	
"	15	"	$V=5/15$	"	$V=1/3$	
"	20	"	$V=5/20$	"	$V=1/4$	
"	30	"	$V=5/30$	"	$V=1/6$	
"	40	"	$V=5/40$	"	$V=1/8$	
"	50	"	$V=5/50$	"	$V=1/10$	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 5/40, ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a cinque metri non vengono piu' distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrera' fare avvicinare il Soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e percio' sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non piu' costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea: delle lettere o del segni piu' grossi della scala murale.

Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio anormale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 2/50: ossia $V = 1/25$.

Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui e' soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si puo' determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza

dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecita' assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilita' luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio e' cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non e' tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo piu' rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Percio' il giudizio di sordita' assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovra' risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio e' da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosita' della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sara' pronunciato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravita' e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravita' non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacita' lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entita', potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

TABELLA C.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA D.

-----> Parte di provvedimento in formato grafico <-----

TABELLA E.

Assegni di superinvalidita'

A)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordita' bilaterale permanente completa.

2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue L. 66.400

Con l'aggiunta di annue. L. 216.000

(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue L. 173.600

A bis)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra inferimita' ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue L. 58.900

Con l'aggiunta di annue. L. 204.000

(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue L. 133.100

B)

1. Alterazione organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente.

2. Alterazioni delle facolta' mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in Manicomi od Istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sara' conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

AnnueL. 51.400
Con l'aggiunta di annue. L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue.L. 60.000

C)

1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.
2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.
3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con la impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore.

AnnueL. 40.900
Con l'aggiunta di annue. L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

D)

1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

AnnueL. 36.000
Con l'aggiunta di annue. L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

E)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.
3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 4 della lettera C.
4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue L. 32.600
Con l'aggiunta di annue. L. 168.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

F)

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dello avambraccio e della gamba.

3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.

AnnueL. 24.100

Con l'aggiunta di annueL. 56.000

(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

G)

1. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

3. La disarticolazione di un'anca.

AnnueL. 11.400

Con l'aggiunta di annue.L. 156.000

(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

TABELLA F.

Cumulo	Annue
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B.....	L. 200.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E.....	" 180.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E.....	" 150.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E.....	" 125.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A.....	" 55.200
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A.....	" 33.600
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A.....	" 26.400
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A.....	" 19.200
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A.....	" 16.800
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A.....	" 13.200
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A.....	" 10.800

Per una seconda infermità della 8^a categoria del-
la tabella A.....

" 8.400

TABELLA G.

Vedove ed orfani

Ufficiali generali.	L. 55.000
Ufficiali superiori	L. 49.314
Ufficiali inferiori	L. 36.318
Sottufficiali e truppa.	L. 19.272

TABELLA H.

Vedove ed orfani

Ufficiali generali.	L. 53.000
Ufficiali superiori	L. 47.706
Ufficiali inferiori	L. 34.518
Sottufficiali e truppa.	L. 17.366

TABELLA I.

Vedove ed orfani

Ufficiali generali.	L. 60.000
Ufficiali superiori	L. 53.500
Ufficiali inferiori	L. 40.000
Sottufficiali e truppa.	L. 21.392

TABELLA L.

Vedove ed orfani

Ufficiali generali.	L. 58.000
Ufficiali superiori	L. 51.000
Ufficiali inferiori	L. 38.000
Sottufficiali e truppa.	L. 19.496

TABELLA M.

Genitori, collaterali ed assimilati

Ufficiali generali.	L. 52.368
Ufficiali superiori	L. 35.039
Ufficiali inferiori	L. 25.697
Sottufficiali e truppa.	L. 13.493

TABELLA N.

Genitori, collaterali ed assimilati

Ufficiali generali.	L. 51.136
Ufficiali superiori	L. 83.843
Ufficiali inferiori	L. 24.501
Sottufficiali e truppa.	L. 12.116

TABELLA O.

Genitori, collaterali ed assimilati

Ufficiali generali.	L. 54.000
Ufficiali superiori	L. 37.000

Ufficiali inferiori	L. 28.000
Sottufficiali e truppa.	L. 14.941
TABELLA P.	

Genitori, collaterali ed assimilati

Ufficiali generali.	L. 53.000
Ufficiali superiori	L. 36.000
Ufficiali inferiori	L. 26.500
Sottufficiali e truppa.	L. 13.680

Visto, il Ministro: PELLA

LEGGE 10 marzo 1955 , n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma;

c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art. 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per

raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

Art. 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Art. 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sara' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'.

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

Art. 5.

Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subite nelle circostanze di cui all'art. 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e la vecchiaia, sono, su domanda, riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per se' e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, e di periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attivita' svolta nelle circostanze predette.

I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Art. 6.

La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

Art. 7.

La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 8.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:

- a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
- b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
- c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO - GAVA

DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: